DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 ottobre 2026, n. 288

[id A.U. SQTNEN7]. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di accumulo (BESS) elettrochimico Stand Alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del T.U. FER, di potenza nominale pari a 166,00 MWe e potenza in immissione e in prelievo pari a 150,00 MWe, denominato "BESS Latiano", e delle opere e infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR).
Proponente: Storage Dreams 1 S.r.l.
C.F. e P. IVA: 17453381000
Sede Legale: Milano (MI) alla Piazza Sigmund Freud n. 1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con Legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente);
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modifiche dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026;
- il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.";
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 settembre 2026, n. 291, recante «Criteri funzionali e modalità operative per la definizione e l'aggiornamento della capacità massima

addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo – esclusi gli impianti off-shore – integrabile nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21»;

- il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49), che ha introdotto l'art. 10-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante misure urgenti per la risoluzione del fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche;

VISTE

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l'approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTA la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 515977 del 23/09/2025, con la quale Storage Dreams 1 S.r.l. – C.F. e P. IVA 17453381000 (di seguito: il Proponente), ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di un Impianto di accumulo (BESS) elettrochimico del tipo Stand Alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del T.U. FER, di potenza nominale pari a 166,00 MWe e potenza in immissione e in prelievo pari a 150,00 MWe, denominato "BESS Latiano", e delle opere e infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR);
RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato agli atti, il progetto prevede anche le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti nel Comune di Latiano (BR).
Tali opere consisteranno nella realizzazione di:

- Stazione di trasformazione Utente 150/30 kV (di seguito "SE Utente") di proprietà del soggetto proponente, localizzata all'interno dell'area di Impianto;
- Opere condivise dall'Impianto di Utenza (Stallo Condiviso), costituite da sbarre comuni, dallo stallo arrivo linea e da una linea in cavo interrato a 150 kV, condivise tra la Storage Dreams 1 S.r.l. e la Storage Dreams 2 S.r.l. (Accordo di condivisione del 16/06/2025), per la connessione in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura stazione 150 kV della RTN, denominata "Latiano", da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2";
- Stallo a 150 kV (di seguito "Impianto di Rete") costituito dallo stallo arrivo produttore all'interno della sezione a 150 kV della nuova SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2";

Il progetto della nuova SE RTN 380/150 kV di Latiano, e dei relativi raccordi linea alla RTN, ha già ottenuto il benestare tecnico da parte di Terna ed è stato autorizzato con Determina Dirigenziale n. 135 del 27/05/2024 rilasciata dalla Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, a favore della Ital Green Energy

Latiano-Mesagne S.r.l. Il progetto della SE RTN 380/150 kV e dei relativi raccordi linea alla RTN è pertanto escluso dal progetto dell'Impianto.

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e dell'art. 7 del D.M. n. 291/2026, il presente provvedimento di Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo idoneo e presupposto necessario ai fini della conferma dell'efficacia della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) e della partecipazione del Proponente alle procedure di allocazione definitiva della capacità di rete;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, gli adeguamenti, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che, trattandosi di un sistema di accumulo elettrochimico a batterie di tipo "stand-alone" — BESS (Battery Energy Storage System), il progetto è esente dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 7/2002 e del D.Lgs. n. 152/2006, come asseverato dal tecnico abilitato;

VISTA nota prot. n. 660659 del 24/11/2025, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 190/2024, mediante trasmissione, agli Enti e Amministrazioni coinvolti, della documentazione progettuale in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 190/2024;

CONSIDERATA la conferenza dei servizi, indetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 da questa Amministrazione, tenutasi in data 16/09/2026;

PRESO ATTO degli ulteriori pareri e determinazioni resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, nonché, in particolare, del verbale della Conferenza di Servizi trasmesso con prot. n. 562704 del 24/09/2026;

VISTO parere non favorevole reso da Arpa Puglia – DAP Brindisi prot. n. 56958/2026, acquisito al prot. regionale n. 534967/2026, qualificato dall'ente stesso come dissenso superabile con l'adeguamento del progetto;

RILEVATO che, con nota prot. n. 562915/2026, la società si è impegnata al reimpianto di n. 2.400 ulivi Leccino e similari, maggiormente resistenti al batterio della Xylella fastidiosa, al fine di mitigare l'espianto di n. 356 ulivi affetti da Xylella fastidiosa e non rientranti in alcuna categoria di pregio (DOP, IGP, ecc.);

ACQUISITO il parere prot. n. 565351/2026 del 25/09/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Territoriale di Brindisi che ha prescritto, prima di autorizzare l'espianto, l'obbligo del preventivo sopralluogo al fine di valutare la possibilità di reimpiantare le stesse piante o di nuove specie resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa;

TENUTO CONTO delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, con la quale la Sezione Transizione Energetica, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, ivi comprese le prescrizioni riferite dagli Enti nel corso del procedimento, ha comunicato la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole;

CONSIDERATO che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 delle NTA del PPTR circa l'obbligo di conseguimento del titolo di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, dato che il progetto non interessa i beni tutelati dal Codice dei beni culturali (art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004) e UCP;

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della L.R. 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a vantaggio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, come acquisiti nel corso dell'istruttoria ed evidenziati nella Relazione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento anche ai fini della sua piena efficacia;

DATO ATTO che, in merito alla definizione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, con nota prot. n. 530364/2026 del 10/09/2026, il Comune di Latiano (BR) Struttura V^ - Lavori Pubblici – SUE – Servizi Cimiteriali – FER ha reso noto che in data 10/04/2026, è stato formalizzato, con la Storage Dreams 1 S.r.l., l'Accordo di cui al Repertorio n. 3190 – Raccolta n. 2639 19938 del 30/09/2026 con il quale le parti hanno individuato e quantificato le misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;

PRECISATO che tale intesa economica, intesa quale soglia minima da disciplinare in via successiva tramite la stipula di un'apposita convenzione, dovrà in ogni caso conformarsi ai parametri normativi vigenti e,

segnatamente, al range percentuale previsto dall'art. 9, comma 10, lett. d) del D.Lgs. n. 190/2024, il quale dispone che le compensazioni a favore dei comuni debbano essere stabilite entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata;

CONSIDERATO, da ultimo, che resta in ogni caso preclusa la possibilità di destinare tali misure economiche al finanziamento della spesa corrente dell'Ente civico, dovendo le stesse essere vincolate, in via esclusiva, alla realizzazione di opere e interventi a diretto beneficio del territorio interessato;

RICHIAMATO l'art. 1-quater del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con L. n. 290/2003), quale norma recante principi fondamentali in materia di governo del settore energetico volti a conferire stabilità e certezza agli investimenti, che stabilisce la decorrenza del termine di dodici mesi per l'inizio lavori dal momento in cui il provvedimento diviene formalmente inoppugnabile;

RITENUTO che l'art. 1-quater D.L. 239/2003 può trovare applicazione alla fattispecie *de qua* in termini ampliativi con riferimento alle grandi infrastrutture della rete elettrica nazionale, posto che i sistemi BESS svolgono analoghe funzioni di stabilità e dispacciamento per le reti come da argomento di tale atto normativo.

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione prot. n. 622739 del 20/10/2026, a firma del funzionario E.Q. Ing. Gabriele Dizonno, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 considera gli impianti di accumulo elettrochimico tra gli impianti di energia da fonti rinnovabili per cui lo stesso decreto legislativo definisce i regimi amministrativi per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio;

VALUTATO che gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii., sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto

destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 190/2024 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege,* su istanza di parte.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1

1. La **Storage Dreams 1 S.r.l.,** avente sede legale in Milano (MI) alla Piazza Sigmund Freud n. 1, Codice Fiscale e P. Iva: 17453381000, **è autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, alla costruzione e all'esercizio di un Impianto di accumulo (BESS) elettrochimico Stand Alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del T.U. FER, di potenza nominale pari a 166,00 MWe e potenza in immissione e in prelievo pari a 150,00 MWe, denominato "BESS Latiano", e delle opere e infrastrutture connesse, ubicate nel Comune di Latiano (BR), indispensabili al funzionamento dello stesso, subordinatamente ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli e agli atti del procedimento. È complessivamente prevista la realizzazione di:
    - n. 229 Container Batterie: ciascun container conterrà batterie al litio, basata su tecnologia a celle prismatiche LFP con una durata ciclica molto elevata e con sistema di raffreddamento a liquido o con condizionatori elettrici HVAC e sistema di controllo e antincendio automatico;
    - n. 37 Piazzole per Container Batteria Spare, a servizio del sistema BESS, destinati a garantire il mantenimento della capacità del sistema in funzione del fisiologico decadimento prestazionale delle batterie nel corso del ciclo di vita dell'impianto;
    - n. 44 Gruppi di conversione e trasformazione (Power Stations);
    - n. 44 Cabine Ausiliarie con all'interno quadri di distribuzione ausiliari BT e di comunicazione;
    - n. 4 container magazzino/ sala controllo;

    nonché delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all'esercizio dell'impianto, ricadenti nel Comune di Latiano (BR) consistenti nella realizzazione di quanto segue:

    - Stazione di trasformazione Utente 150/30 kV (di seguito "SE Utente") di proprietà del soggetto proponente, localizzata all'interno dell'area di Impianto;
    - Opere condivise dall'Impianto di Utenza (Stallo Condiviso), costituite da sbarre comuni, dallo

stallo arrivo linea e da una linea in cavo interrato a 150 kV, condivise tra la Storage Dreams 1 S.r.l. e la Storage Dreams 2 S.r.l. (Accordo di condivisione del 16/06/2025), per la connessione in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV di una futura stazione 150 kV della RTN, denominata "Latiano", da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2";

- Stallo a 150 kV (di seguito "Impianto di Rete") costituito dallo stallo arrivo produttore all'interno della sezione a 150 kV della nuova SE RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Brindisi – Taranto N2";

Il progetto della nuova SE RTN 380/150 kV di Latiano, e dei relativi raccordi linea alla RTN, è stato autorizzato con Determina Dirigenziale n. 135 del 27/05/2024 rilasciata dalla Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, a favore della Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l. Il progetto della SE RTN 380/150 kV e dei relativi raccordi linea alla RTN è pertanto escluso dal progetto dell'Impianto.

2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., nonché dell'art. 2, c. 2 del D.lgs. 190/2024, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri;
4. Fermo restando che la dichiarazione di pubblica utilità è solidale alla determinazione di rilascio del titolo autorizzativo e da essa inscindibile, si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 anche ai fini del rilascio delle proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
5. La Storage Dreams 1 S.r.l. è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle sole opere di connessione alla Rete, tra quelle in progetto.
6. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
7. Ove occorra, ai sensi dell'art. 9, comma 10-bis del D.lgs. 190/2024, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione;
8. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
9. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i, richiamate in atti del procedimento.
10. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art.

88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

1. La presente Autorizzazione Unica avrà:
   a. durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
   b. durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.
2. Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.
3. Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia accumulata/rilasciata da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.
4. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

ART. 3

1. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. La società è tenuta a ultimare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 24 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. Eventuali volture del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
3. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione lavori dell'opera collaudabile, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

1. Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, le dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
2. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d) del d.lgs. 190/2024, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

   a. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;

   b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00, salvo diverso importo quantificato in seno alla Conferenza di Servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j.

ART. 6

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.
2. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.
3. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

1. La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché eventuali subentranti per volture, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

a. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012, e del punto 4.22., lett. b) delle Linee Guida di cui alla DGR 933/2025. Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
b. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
c. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
d. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

e. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
f. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
g. a effettuare il monitoraggio degli effetti ambientali, ove richiesto;
h. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine alle varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione salvo accesso diretto a procedura semplificata, e salvo che tali modifiche non derivino da omissioni, errori originari di progettazione e/o perimetrazione delle aree, ad esempio in ragione di una non attenta valutazione dello stato dei luoghi e delle interferenze ex ante, circostanze che le renderebbero inaccoglibili. L'accoglibilità di eventuali varianti va in ogni caso contemperata con la necessità che l'accumulo di energia rinnovabile resti finalizzabile ai target regionali e nazionali in materia di accumulo e stabilizzazione delle reti;
i. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;
j. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
k. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
l. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
m. al rispetto della disciplina concernente il divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 8

1. Restano salvi gli esiti delle procedure di assegnazione definitiva della capacità di rete (*open season*) di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e al D.M. 8 settembre 2026, n. 291, e le eventuali varianti che ne conseguano. Resta fermo lo scorporo delle eventuali opere di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ai sensi dell'art. 10-bis, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 190/2024, la cui autorizzazione e realizzazione fa capo direttamente al gestore di rete Terna S.p.a.

ART. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché fatti pienamente salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 12

1. Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 15 (quindici) facciate e da un Allegato composto da n. 38 (trentotto) facciate:
    a. rientra nelle funzioni dirigenziali;
    b. è immediatamente esecutivo;
    c. sarà pubblicato:
        i. all'Albo Telematico;
        ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
        iii. sul B.U.R.P., al netto della relazione istruttoria allegata, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
    d. sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par. 17).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0622739_2026_Stampa copia.pdf - 5b71e2262916052682cd7c013a245d3f66513a41908e07cfa1a23524ff9575ba

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00310
Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
  Claudia Somma

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace